ATTUALITÀ

ADOLFO SCALFATI

Minimi rilievi su "32 punti"

Ottima iniziativa - quella di Archivio penale - di pubblicare ("lettera Unione delle Camere Penali", in coda al comunicato) la bozza ministeriale dei 32 punti relativi di una possibile legge-delega diretta a rimodulare il processo penale: un vitale contributo al dibattito, quanto mai necessario, in seno all'accademia; sì, limitato all'accademia, perché il legislatore, al di là dell'apparenza, ha mostrato scarsa propensione al confronto con la cultura scientifica di settore, nonostante questa tenti in ogni modo di farsi sentire. Tuttavia, tale atteggiamento non paralizza il desiderio (*rectius*: dovere etico) di diffondere opinioni sui futuribili interventi normativi.

Si cominci dal termine che circola per dare un nome all'insieme delle previsioni: bozza di legge delega per la "riforma" del processo penale; dalle parole, ci si aspetterebbe un intervento organizzato, coordinato, lineare, coerente, destinato a modellare una struttura dell'accertamento assolutamente nuova. Ma non è così. I 32 punti rappresentano ritocchi alla disciplina codicistica formulati qui e là, con una spiccata propulsione del patteggiamento, qualche pennellata in tema di oblazione, oneri più gravosi per il difensore, contrazioni e rinnovate epifanie in tema di appello. Nel complesso, prevale la linea di comprimere la difesa e ridurre il ruolo della giurisdizione (*nulla poena sine judicio*).

Se l'intento riformatore è di conseguire maggiore rapidità delle procedure - finalità che dichiaratamente dovrebbe accompagnare la riforma della prescrizione - i 32 punti peccano di coerenza.

Al di là del fatto che la velocità giudiziaria dovrebbe essere ottenuta tramite il migliore impiego delle risorse anziché depotenziando la difesa, il progetto, per un verso, tenta di abbreviare i tempi del processo e, per altro, li dilata inesorabilmente: per esempio, la reintegrazione dei poteri di gravame del pubblico ministero (punti 27 e 28), la dilazione temporale per le richieste di rito immediato "classico" e di decreto penale di condanna (punti 9 e 13), il reinserimento della relazione illustrativa delle parti (punto 16; si pensi ai processi con molti di imputati) rappresentano importanti tracce di segno contrario ai pretesi obbiettivi da conseguire.

Quanto al merito, stante l'attuale fluidità del proposito ministeriale, valgano gli sparuti rilievi che seguono, perlopiù concentrati su alcuni dei temi di maggiore impatto.

Innanzitutto, l'estensione del giudizio immediato cautelare alle ipotesi in cui

ARCHIVIO PENALE 2019, n. 1

siano state adottate misure personali non custodiali (punto 11), peraltro allargata fino ai procedimenti per reati nei quali vige la citazione diretta a giudizio (punto 10), determina un duplice effetto: per un verso, contrae il perimetro operativo dell'udienza preliminare e, per altro, in chiave più generale, riduce sensibilmente l'area dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.). In definitiva, si realizzerebbe una metamorfosi del rito acceleratorio, da pratica residuale a strumento "ordinario", proseguendo sulla linea di contaminazione tra pronunce endoprocedimentali (giudizio cautelare) e decisioni sul processo (scelta del rito). Qualche riformista ritiene asfittico mantenere lo status custodiae quale requisito esclusivo per accedere al giudizio immediato e, pertanto, vorrebbe eliminarlo per attuare più rapidamente la pretesa punitiva: è noto che mantenere in vita una misura cautelare non custodiale richiede presupposti meno rigidi e si sa che la passi giudiziaria, nei casi di misura cautelare non custodiale, è meno attenta al fimus commissi delicti; senza considerare che il futuribile presupposto cautelare volto ad ottenere il rito accelerato sembra includere anche le misure interdittive, figure verso le quali nemmeno è consentito riesame.

Tutto ciò premesso, il più evidente declino, frutto della trasfigurazione del rito immediato cautelare in modello "ordinario", è determinato, nei procedimenti che la prevedono, dall'elusione dell'udienza preliminare: secondo il progetto, questa dovrebbe costituire un filtro a maglie strette, attesa l'ipotetica modifica della regola di giudizio (punto 15); cosicché, niente escluderebbe che il complemento indiziario impiegato per l'adozione di una misura personale subisca, alla luce della futuribile regola selettiva, una diversa valutazione all'esito dell'udienza preliminare, magari a seguito di emergenze postume al giudizio cautelare.

Una seconda anomalia è il possibile reinserimento della "relazione illustrativa" delle parti che precede la richiesta di prove al dibattimento (punto 15); essa rappresenta un punto a favore dell'accusa: l'esposizione orale influenza il giudice quando allude a contenuti investigativi che sarebbero ignoti al dibattimento e fornisce rapporti informativi al "processo mediatico", agone nebuloso, dove l'opinione pubblica vanta aspettative in grado di suggestionare la decisione giudiziaria. Peraltro, benché prevista quale diritto delle parti, la relazione illustrativa realizza un'apparente parità dialettica, giocando su di un piano inesorabilmente inclinato a vantaggio di chi ha il potere investigativo.

Infine, un terzo aspetto che comprime il giusto processo è la rinnovazione istruttoria, nell'appello proposto dal pubblico ministero contro il proscioglimento, limitato alle "prove dichiarative *assunte in udienza*" (punto 23): l'integrazione probatoria non sembrerebbe necessaria quando l'impugnante invo-

ARCHIVIO PENALE 2019, n. 1

chi una diversa valutazione delle letture -acquisizioni di contenuti dichiarativi prelevati dal fascicolo del pubblico ministero; il che, tra l'altro, comporterebbe che nell'appello a seguito di giudizio abbreviato la rinnovazione non si realizzerebbe quasi mai.

Considerato che la *pars destruens* ha valore ridotto se non si offrono elementi di segno costruttivo - al di là del potenziamento di formule giudiziali riparatorie utilizzabili in chiave deflativa - ecco qualche (non esaustivo) spunto per un dibattito, riferito ai settori in cui la vicenda penale potrebbe snellirsi:

- Ridurre ad una sola volta, dopo un anno dall'iscrizione della notizia di reato, la proroga delle indagini preliminari
- eliminare la possibilità dell'indagato di influire sulla decisione di proroga pur essendo destinatario della richiesta
- regolamentare la preclusione in materia di controlli cautelari
- eliminare l'obbligo di procedere all'interrogatorio dopo l'avviso di conclusione delle indagini, con ogni modifica di coordinamento
- prevedere in forma esclusivamente cartolare il contraddittorio sulla pronuncia di archiviazione
- rielaborata la regola di giudizio a maglie strette, eliminare i poteri di completamento istruttorio da parte del giudice per l'udienza preliminare
- prevedere l'inappellabilità di sentenze di condanna a pena della multa solo se non comporti iscrizione sul casellario generale
- eliminare il potere d'impugnativa delle sentenze di primo grado da parte del Procuratore Generale presso la corte di merito

Ma dilaga un cauto pessimismo sulla possibilità che sortiscano eco ritocchi compatibili con il diritto di difesa, soprattutto se riguardano la fase delle indagini preliminari; sottotraccia, i 32 punti nascondono l'impronta di attori poco inclini al dialogo.